

demico; gli altri sono stati tutti convocati in questo anno ad aprire splendidamente e copiosamente le fonti del pensiero moderno: è una specie di dimostrazione universitaria. Ma l'anno venturo si sottoporranno a ferme regole gli ordini scolastici di questa illustre Università, conformandoli al tipo di un'altra grande Università dello Stato. Ora io non credo che, quando sia condotto con buoni avvedimenti tale riordinamento, siavi luogo a temere che prevalgano spiriti ostili qui, dove infine si è cercata una garanzia che è parsa fino eccessiva ad alcuni, la garanzia del giuramento.

Per queste considerazioni, io pregherei l'onorevole Fiorentino a non volere insistere nella sua proposta la quale è di natura, non veramente, come egli diceva, pericolosa, ma certo assai delicata, e che potrebbe condurmi nella necessità di entrare in personali specificazioni che per avventura sarebbero inconvenienti al luogo in cui ci troviamo.

SULIS. (*Della Commissione*) La Commissione intende mantenere la redazione sua in questo articolo di legge, nonostante le osservazioni in contrario fatte dall'onorevole preopinante.

Egli muoveva da due concetti: muoveva dal difetto del materiale che disse assai inferiore ai bisogni nella Università di Roma, e poi muoveva anche da alcune generalissime considerazioni morali.

Per quanto è della questione dal lato del materiale, l'onorevole preopinante può intieramente quietarsi; imperocchè, se deficienza in questo materiale si riscontra, certo le cure dell'amministrazione saranno siffatte e così pronte da togliere di mezzo l'impedimento stesso.

Quanto poi alla questione morale, le risposte date or ora dall'onorevole ministro mi pare che bastino a sincerare i motivi per cui la Giunta adottò l'attuale redazione; e, a meglio provare la bontà intrinseca della cosa, spiegherò donde la Commissione movesse.

La Giunta aveva innanzi a sè il compito di distinguere la situazione degli attuali insegnanti nell'Università di Roma, tenendo conto dell'origine di ciascuno di essi. Quindi abbiamo avuto dinanzi a noi i professori titolari, la quale qualità importava nell'ordinamento anteriore di Roma quella che nelle altre Università del regno è attribuita ai professori ordinari. Da questo lato non solo vi erano diritti acquisiti nelle persone, ma vi era una denominazione la quale corrispondeva negli effetti pratici alle altre denominazioni accettate di già nelle leggi del regno.

Nulla impediva che per effetto della stessa intitolazione si mantenesse il diritto sancito in questo articolo; d'altra parte, la Commissione aveva dinanzi a sè altri docenti i quali non avevano la stessa qualità.

Ebbene, anche di costoro volle la Commissione occuparsi redigendo altro articolo separato, e, ponendo a raffronto l'articolo 4 col 7, si vede con quanto equa bilancia abbia proceduto la Commissione nel classificare gli uni e gli altri.

Durante la discussione generale, il relatore ebbe modo a tributare una parola di elogio ai professori di Padova; colgo ben volentieri quest'occasione per dichiarare, a favore dei professori che rimangono nella Università di Roma, che anche in questa illustre città le tradizioni della scienza non furono mai dimenticate, e che anche qui a Roma si verifica quello che si verificò per fortuna in tutte le Università d'Italia, ove, nonostante tirannidi straniere o dispotismi domestici, la scienza fu sempre in grande onore. Affidiamoci dunque all'ingegno di questi uomini, e non tema punto l'onorevole Fiorentino che per questo abbia a censurare la responsabilità ministeriale.

La responsabilità ministeriale agisce in tutta la scala del personale che dipende dall'amministrazione di ciascun ministro. Quindi, anche da questo lato, non potendosi attendere alle paure manifestate dall'onorevole preopinante, io mi affido che egli pel primo abbandonerà la sua proposta; ed ove egli insistesse, spero che la Camera non sarà per farle buon viso.

(I seguenti quattro articoli sono approvati:)

« Art. 4. Gli attuali professori titolari dell'Università di Roma e i professori ordinari dell'Università di Padova sono riconosciuti professori ordinari delle Università stesse.

« Art. 5. Lo stipendio dei professori straordinari sarà stabilito nel decreto di nomina. Questo stipendio non potrà in qualsiasi modo eccedere i sette decimi dello stipendio normale dei professori ordinari, di cui all'articolo 1.

« Art. 6. Ai professori straordinari della regia Università di Padova, nominati in conformità del § 3 dell'ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, non si applicherà l'articolo 90 della legge 13 novembre 1859, n° 3725; essi sono conservati definitivamente nel loro impiego a tenore della citata ordinanza, senza venire per altro titolo equiparati ai professori ordinari.

« Art. 7. I professori non titolari dell'Università di Roma potranno essere classificati fra gli straordinari o gli incaricati, previo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e tenendo conto dei titoli per cui furono ammessi in origine all'ufficio d'insegnanti e degli altri che determinano attualmente il grado della loro idoneità all'insegnamento.

« Art. 8. I collegi universitari dei dottori, esistenti presso la regia Università di Roma, sono aboliti. »

SERAFINI. Quando questo progetto di legge fu discusso nel Comitato, io ebbi l'onore di raccomandare alla Giunta, che sarebbe stata incaricata di riferire sul medesimo, di modificare l'articolo proposto dal ministro dell'istruzione pubblica nel senso di accordare ai dottori di collegio dell'Università di Roma una retribuzione non semplicemente per quattro anni, come intendeva l'onorevole ministro, ma una pensione vitalizia proporzionale alla media della somma che avevano percepita nell'ultimo decennio o quinquennio. Le